

Allegato A alla delibera n. 184/23/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA RIDETERMINAZIONE
DELL'OBBLIGO DI CESSIONE DI CAPACITÀ TRASMISSIVA DI CUI
ALL'ART. 14, COMMA 3, LETT. A), DELLA DELIBERA N. 664/09/CONS
COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 455/19/CONS, NELL'AMBITO
DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 99/23/CONS**

1. PREMESSA

1. La presente consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 99/23/CONS del 19 aprile 2023, recante *“Avvio del procedimento per la rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023”*.
2. L'Autorità intende dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022, così come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980 del 27 febbraio 2023¹, che ha disposto il parziale annullamento della delibera n. 455/19/CONS del 27 novembre 2019, recante *“Modifiche e integrazioni al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS”* (di seguito, *Regolamento*).
3. La questione attiene alla disciplina dell'accesso alla capacità trasmissiva della rete di radiodiffusione sonora in tecnica digitale assegnata alla Società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito RAI) da parte di fornitori di contenuti indipendenti nella fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (*Digital Audio Broadcasting, DAB*), oggetto dell'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come da ultimo modificata dalla delibera n. 455/19/CONS.

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

4. Con l'adozione del *Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*, di cui alla delibera n.

¹ Sul ricorso in appello alla sentenza del TAR Lazio proposto, collettivamente, dall'Autorità e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul ricorso principale proposto dall'Associazione RBB e sul ricorso incidentale proposto da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.



664/09/CONS del 26 novembre 2009, come da ultimo modificata con delibera n. 455/19/CONS del 27 novembre 2019, l'Autorità ha posto fine alla “fase sperimentale” per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001, e introdotto, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 24, della legge n. 112/2004, la disciplina relativa alla fase, ancora provvisoria, di “avvio dei mercati”², in linea con i principi e i criteri direttivi definiti dalla predetta norma legislativa, nonché in aderenza ai principi dettati dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* (d.lgs. n. 259/2003) e dal *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* (d.lgs. n. 177/2005) vigenti *ratione temporis*.

5. L'adozione del *Regolamento* rispondeva all'esigenza di assicurare lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico e, al contempo, di garantire il principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi nell'ambito di un equilibrato rapporto tra la diffusione nazionale e quella locale.
6. In particolare, in considerazione delle esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 9, della legge 20 marzo 2001, n. 66, l'Autorità ha disposto, all'art. 11, comma 1, del *Regolamento*, che “*La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico per l'effettuazione di trasmissioni in banda VHF-III*”.
7. Concordemente, nell'individuare le frequenze utilizzabili e i criteri per la pianificazione e per la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale e per il rilascio dei relativi diritti di uso delle frequenze nella fase di avvio dei mercati, l'Autorità, all'art. 13, comma 5, del *Regolamento*, ha enunciato i seguenti criteri: “*b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui assolvere gli obblighi di servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio; c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione*”.
8. Per altro verso, l'attività di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale è risultata fortemente condizionata negli

² Tale fase è definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. ee), del *Regolamento*, come “il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all'art. 13, comma 5, lettere c) e d)²; 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio”.



anni dall'effettiva disponibilità di risorse per tale tipologia di servizio. In ragione di ciò, a partire dal 2012, l'Autorità, ha ritenuto opportuno agevolare l'avvio del mercato della radiofonia digitale, considerando che in talune aree territoriali nelle quali si era già concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri si erano liberate risorse per la radiofonia, rendendo così possibile l'adozione di piani provvisori di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico, sia nazionale sia locale, in specifici bacini di servizio sul territorio nazionale³.

9. Sulla base dei suddetti piani e nel rispetto della disciplina dettata dall'Autorità con il *Regolamento*, il Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito Ministero o MIMIT) ha provveduto al rilascio di tre diritti d'uso nazionali delle frequenze per la radiodiffusione sonora digitale, assegnati rispettivamente a RAI e, in linea con le procedure definite ai sensi dell'art. 12 (commi 5 e 5-bis) del *Regolamento*, al consorzio ClubDAB (ora DAB Italia Società Consortile per Azioni, di seguito DAB Italia) e a EuroDAB Italia, Società consortile a Responsabilità Limitata (di seguito EuroDAB), ad esito della procedura di selezione comparativa di cui agli artt. 12, comma 5-bis, e 12-bis del *Regolamento*. Invece l'assegnazione delle reti per il comparto locale è stata molto contenuta, tenendo conto della limitatezza delle risorse pianificate, e quantificabile in circa una ventina di diritti d'uso temporanei.
10. La concentrazione delle risorse frequenziali in capo ai tre operatori di rete nazionali ha determinato l'insorgere di barriere all'ingresso nel mercato dei servizi radiofonici nazionali in quanto si è determinata una carenza di offerta verso soggetti terzi della capacità trasmissiva non utilizzata in proprio. In considerazione delle segnalazioni in tal senso pervenute da parte di fornitori di contenuti indipendenti, l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno procedere⁴ all'aggiornamento e integrazione del *Regolamento* di cui alla delibera n. 664/09/CONS⁵. A tal fine, è

³ Cfr. delibera n. 180/12/CONS recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico nella Regione del Trentino Alto Adige - Progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento” del 4 aprile 2012; delibera n. 383/13/CONS recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige estensione del progetto pilota nella provincia autonoma di Bolzano” del 20 giugno 2013; delibera n. 602/14/CONS recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d'Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo” del 28 novembre 2014; delibera n. 465/15/CONS recante “Definizione dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione a ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS” del 28 luglio 2015; delibera n. 124/16/CONS recante “Estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS” del 7 aprile 2016.

⁴ Cfr. delibera n. 152/19/CONS del 8 maggio 2019 di avvio del procedimento.

⁵ Nel frattempo, già modificata dalle delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS.

stata indetta una consultazione pubblica⁶, al cui esito l'Autorità ha adottato la delibera n. 455/19/CONS in argomento.

11. In tale contesto ed in funzione di garanzia dei principi generali del sistema dei servizi della radiofonia a salvaguardia del pluralismo sanciti dal *Testo Unico*, l'Autorità ha, pertanto, ritenuto necessaria, in linea con il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, l'introduzione con la predetta delibera, di rimedi rivolti a tutti gli operatori nazionali presenti a prescindere dal rispettivo potere di mercato, non diretti quindi ad equilibrare eventuali squilibri di forza tra di essi, non essendo prevista né ritenuta necessaria una specifica analisi di mercato stante la fase di avvio dello stesso, bensì volti ad assicurare agli utenti finali l'accesso ai servizi di diffusione radiofonica in digitale.
12. Con l'obiettivo, pertanto, di garantire una maggiore apertura della piattaforma radiofonica digitale e l'accesso alle Unità Capacitive (CU)⁷ disponibili sui *multiplex* DAB nazionali da parte di soggetti terzi rispetto alla Concessionaria e ai soci delle due società consortili presenti, l'Autorità con la delibera n. 455/19/CONS ha modificato la disciplina sugli obblighi degli operatori di rete di cui all'art. 14 del *Regolamento* (mediante la sostituzione di tale ultima disposizione), prevedendo al comma 3 l'introduzione, nella fase di avvio dei mercati, in capo a tutti gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale, di un obbligo di cessione di una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione (*must-carry*) a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti⁸. L'Autorità, per le ragioni riportate nelle premesse del provvedimento censurato, ha ritenuto altresì di dover diversificare tale obbligo, prevedendo la misura nelle quantità di 216 unità di capacità in capo alla RAI (comma 3, *lett. a*), dell'art. 14 del *Regolamento*) e 144 unità di capacità (comma 3, *lett. b*), dell'art. 14 del *Regolamento*) in capo a ciascun operatore di rete radiofonica privato EuroDAB e DAB Italia.
13. La scelta dell'Autorità di differenziare la quantificazione dell'obbligo di *must carry* derivava anche, in particolare, dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del *Regolamento*, i *multiplex* privati sono assegnati non ad una singola società privata (come avviene per il *multiplex* dedicato alla RAI), bensì a società consortili, partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente esercenti

⁶ Cfr. delibera n. 223/19/CONS.

⁷ Si precisa che la capacità di un *mux* DAB è espressa in CU. Ciascun *mux* mette a disposizione 864 CU da suddividere fra i programmi trasportati, ciascuno dei quali "occupa" un certo numero di CU.

⁸ Si definisce "*fornitore di contenuti radiofonici indipendente*" il soggetto titolare di un'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale che non sia in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete, nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all'art. 12, comma 3, del *Regolamento*.



l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica nello stesso ambito, che avevano già obblighi di riserva di capacità a favore dei propri soci.

14. Rispetto al contesto, sin qui descritto, da cui prendeva le mosse la delibera n. 455/19/CONS, si sono verificati nel prosieguo alcuni eventi rilevanti. Innanzitutto, la liberazione della banda a 700 MHz dai servizi di radiodiffusione a favore dell'utilizzo da parte dei sistemi di comunicazione elettronica mobile (completata il 30 giugno 2022) ha comportato una complessa attività di riassetto (*refarming*) del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre, che ha investito anche il settore della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, permettendo la liberazione di quasi tutta la banda VHF.
15. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 5 e seg., del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (il nuovo *Testo unico o TUSMA*) e ad esito della liberazione della banda VHF-III dai precedenti usi televisivi a partire dal 1° luglio 2022⁹, l'Autorità ha infatti adottato, con delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, il "*Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)*", sulla base delle risorse internazionalmente attribuite all'Italia, pianificando le frequenze per le reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale sia in ambito nazionale sia in ambito locale.
16. Sebbene il PNAF-DAB sia rubricato come provvisorio¹⁰, esso rappresenta il primo piano nazionale strutturale per il servizio radiofonico digitale terrestre, mediante il quale sono pianificate ai sensi del *Regolamento* 3 reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale in ambito nazionale con struttura isofrequenziale (*Single Frequency Network o SFN*) per macroaree di diffusione, mentre in ambito locale sono state previste 54 reti con copertura regionale (di cui 27 scomponibili in sub-bacini) e 36 reti con copertura pluri-provinciale o provinciale¹¹. In particolare, le tre reti nazionali sono state pianificate in modo tale da risultare equivalenti in termini di potenzialità di copertura radioelettrica, anche se con una configurazione

⁹ Salvo che per un singolo canale per gli usi televisivi previsti per la rete nazionale televisiva n. 12.

¹⁰ Il Piano è rubricato provvisorio in ragione del fatto che rimane formalmente aperto, sotto il coordinamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un tavolo negoziale internazionale per la pianificazione delle frequenze lungo il bacino adriatico, all'esito del quale potrebbero essere riviste, ove necessario, alcune attribuzioni di frequenza all'Italia solamente lungo il detto bacino.

¹¹ Ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, le delibere di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale precedentemente in vigore cessano di avere efficacia secondo il calendario nazionale definito dal Ministero per l'attuazione del PNAF-DAB. Tale disposizione si è resa necessaria considerati i numerosi elementi di novità introdotti dal nuovo PNAF-DAB e di conseguente differenziazione rispetto agli interventi di pianificazione temporanea adottati negli anni precedenti, quali ad esempio: blocchi di frequenza diversi da quelli in precedenza pianificati, diversa configurazione dei bacini di servizio per le emittenti locali. Tuttavia, l'impatto sulle reti nazionali risulta minimo, essendo previste sempre 3 reti con copertura nazionale.



differenziata delle frequenze pianificate, in ragione della disponibilità di risorse coordinate e della necessità di assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico. Come espressamente previsto dall'articolo 50, comma 5, del TUSMA, infatti, l'estensione territoriale delle macroaree è stata determinata in funzione della necessità di garantire un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica e una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e soggetti operanti in ambito locale, in tal modo ovviando alla carenza di risorse spettrali che, causa vincoli di coordinamento internazionale, rischiava di penalizzare il comparto locale, specialmente nella fascia adriatica.

17. A seguito dell'adozione del PNAF-DAB con la citata delibera, il Ministero ha emanato i provvedimenti di assegnazione della Rete nazionale n. 2 a DAB Italia (a settembre 2022), della Rete nazionale n. 3 ad EuroDAB (a novembre 2022) e della Rete nazionale n. 1 alla RAI (a gennaio 2023)¹², con conseguente cambio per gli operatori in questione delle frequenze da utilizzare sulle rispettive reti.
18. In data 13 dicembre 2022 il Ministero ha, inoltre, pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica le *“Linee guida relative alle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete digitali per radiodiffusione sonora”*, attività propedeutica al rilascio dei diritti d'uso agli operatori di radiodiffusione locali. Acquisiti gli esiti della consultazione, il MIMIT sta predisponendo le procedure per l'assegnazione delle reti locali pianificate su tutto il territorio nazionale, ai sensi del *Regolamento*. In data 5 giugno 2023, sono stati pubblicati i bandi per la manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale n. 8 Emilia Romagna, n. 11 Marche, n. 12 Lazio e n. 20 Sardegna, la cui scadenza è fissata al 4 agosto 2023.

3. LE SENTENZE DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

19. Il TAR del Lazio, pronunciandosi con sentenza n. 08574 del 23 giugno 2022 sul ricorso NRG 1442 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da RAI per l'annullamento della delibera n. 455/19/CONS, lo ha parzialmente accolto, respingendo i motivi aggiunti, annullando, nella parte in cui quantifica l'obbligo di *must-carry* per la RAI, la delibera n. 455/19/CONS.
20. Nel merito, nella suindicata sentenza, il TAR del Lazio ha osservato che *“Non vi è dubbio che, come affermato dall'Autorità resistente e dalle parti private controinteressate, il blocco di diffusione assegnato per legge alla Rai non sia intangibile, potendo essere modificato al fine dello sviluppo del mercato dei*

¹² Risulta che la RAI abbia avviato un contenzioso giurisdizionale anche avverso tale assegnazione, attualmente in corso (cfr. *infra*).



fornitori di contenuti radiofonici sulla piattaforma digitale in senso concorrenziale, equilibrato e pluralista. In tal senso si giustifica un obbligo di cessione di determinate unità di capacità trasmissiva a favore di fornitori di contenuti radiofonici interessati ad entrare nel mercato digitale.”

21. Il Giudice di prime cure non ha, pertanto, accolto la tesi di RAI secondo cui, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2-bis del d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni in l. 20 marzo 2001, n. 66, sarebbe stato illegittimo da parte dell'Autorità disciplinare l'accesso di soggetti terzi alla capacità del proprio *multiplex*.
22. Pur tuttavia, il Giudice di prime cure ha dichiarato fondato e assorbente il primo motivo di impugnazione in cui è articolato il ricorso principale di RAI, ritenendo che la delibera fosse viziata per difetto di istruttoria, in ragione del fatto che *“nel determinare le dimensioni quantitative dell'obbligo di cessione, l'Autorità avrebbe dovuto valutare, mediante un'adeguata istruttoria tecnica, l'incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l'adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l'imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi”*.
23. Inoltre, il TAR ha disposto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti presentato da RAI, ritenendo inammissibile il primo e infondato il secondo motivo, entrambi relativi a questioni attinenti al potere di vigilanza dell'Autorità sulle condizioni economiche dell'offerta di cessione della capacità trasmissiva.
24. Avverso la sentenza del TAR è stato proposto appello al Consiglio di Stato dall'Associazione RBB, da ACI Infomobility S.p.A.¹³, dall'Autorità e dal Ministero, nonché da RAI, per le parti non accolte dal TAR. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi con sentenza n. 01980 del 27 febbraio 2023, ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni fondanti i motivi degli appelli riuniti in esame e, pertanto, li ha respinti nella totalità.
25. Nel merito, il Consiglio di Stato ha osservato che l'esercizio del potere regolatorio da parte dell'Autorità, in forza del coordinamento normativo fra l'art. 2-bis, comma 9, del d.l. 5/2001, convertito con l. 66/2001, e l'art. 24, comma 1, l. 112/2004, è subordinato al previo accertamento della continuità del servizio pubblico riservato a RAI con riferimento sia all'aspetto quantitativo che qualitativo dell'offerta.

¹³ L'Associazione RBB e ACI Infomobility S.p.A. sono soggetti titolari di autorizzazione per fornitore di contenuti per la radiodiffusione sonora digitale in ambito nazionale ed acquirenti della capacità trasmissiva della RAI.



26. Per altro verso, il Giudice ha ritenuto parzialmente infondato e per il resto inammissibile l'appello incidentale proposto da RAI, ribadendo che la riserva fatta a RAI di un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro, a norma dell'art. 2-bis, comma 9, del d.l. n. 5 del 2001, non ne comporta l'intangibilità e non significa cristallizzazione della posizione di mercato della Concessionaria.
27. Il Giudice di appello ha, dunque, confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità della regolamentazione introdotta dall'Autorità, sia in termini di disciplina dell'accesso sia in termini di vigilanza, e ribadendo la censura del TAR alla delibera n. 455/19/CONS concernente il difetto di istruttoria e l'incongruità della motivazione relativa alla quantificazione delle unità capacitive che RAI è obbligata a cedere a fornitori di contenuti indipendenti.

4. LE OSSERVAZIONI DELLA SOCIETÀ

28. Nell'ambito del procedimento avviato ai fini dell'ottemperanza alle citate sentenze, al fine di acquisire elementi di analisi e valutazione delle esigenze di servizio e dei relativi requisiti tecnici idonei alla fornitura del servizio pubblico radiofonico, l'Autorità ha formulato un'apposita richiesta di informazioni alla società Concessionaria RAI e convocato la stessa in audizione per ulteriori chiarimenti.
29. In tale sede, la RAI ha evidenziato, in via preliminare, come, rispetto al momento di approvazione della delibera n. 455/19/CONS, sia mutato il contesto di riferimento in ragione della diffusione del DAB e dell'approvazione della pianificazione nazionale delle reti DAB da parte dell'Autorità con la delibera n. 286/22/CONS del 4 agosto 2022. La Concessionaria, muovendo dalla considerazione che l'obbligo di cessione di capacità trasmissiva era previsto in capo a RAI per la sola fase di avvio dei mercati, ritiene che sia ormai venuto meno il presupposto previsto per la cessione di capacità trasmissiva da parte della Concessionaria del servizio pubblico. Nel merito, RAI ha chiesto che, prima della conclusione del procedimento in oggetto, sia svolta un'adeguata istruttoria volta a verificare la conclusione della fase di avvio dei mercati a seguito dell'approvazione del PNAF-DAB.
30. La Società ha precisato, inoltre, che ogni valutazione circa il perimetro dell'offerta del servizio pubblico (obblighi e diritti connessi) dovrà tener conto del fatto che tutti i programmi trasmessi da RAI sul *multiplex* DAB sono funzionali all'erogazione del servizio pubblico e che il sistema analogico e quello digitale non sono tra loro in alcun modo complementari e fungibili. Da tale assunto discende, ad avviso di RAI, la necessità per l'Autorità di ricomprendere nella valutazione che è tenuta a svolgere non solo i programmi che sono già trasmessi da RAI sul *multiplex* DAB, ma anche quelli che la Concessionaria deve trasmettere in adempimento agli



obblighi di servizio pubblico, ovvero, secondo quanto sostenuto da RAI, il servizio regionale.

31. Con specifico riferimento alla programmazione nazionale, RAI ha rappresentato, innanzitutto, l'esigenza di diffondere 12 programmi nazionali sul blocco ad essa riservato, per cui ritiene sia necessario, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo dell'offerta, destinare alla predetta programmazione una capacità trasmissiva pari a 864 CU, pari all'intera capacità del *multiplex*. In altri termini la RAI ritiene che l'obbligo di *must-carry* a proprio carico non debba sussistere.
32. Una tale offerta editoriale è ritenuta dalla Società funzionale all'assolvimento della missione di servizio pubblico e, pertanto, al raggiungimento degli "obiettivi" di cui all'art. 2-bis, comma 9, della legge n. 66/2001, rispondendo altresì ad esigenze di tipo inclusivo rispetto ai *target* generazionali ed ai generi dei contenuti trasmessi. Sul tema, la Concessionaria ha precisato inoltre che, in generale, la strategia editoriale/industriale di RAI è finalizzata a rendere il più possibile disponibile l'offerta radiofonica in una logica multiplatforma, proprio per consentire all'utenza di fruire dei contenuti di servizio pubblico nelle modalità più idonee per le abitudini di ciascuno.
33. Con precipuo riferimento alle esigenze di servizio legate all'informazione locale, RAI ha, in primo luogo, evidenziato che i distacchi regionali che caratterizzano la programmazione di Rai Radio1 costituiscono una porzione significativa e qualificante dell'offerta radiofonica e, in coerenza con quanto indicato nel Contratto di Servizio attualmente vigente, conferiscono un valore aggiunto al ruolo di servizio pubblico che attiene a RAI.
34. La presenza sulla piattaforma DAB dell'informazione regionale del servizio pubblico risulta peraltro, ad avviso di RAI, vieppiù necessaria, a garanzia della qualità e imparzialità dei contenuti disponibili per i cittadini, ora che è stato aperto il campo alla trasmissione, da parte dei soggetti privati, di contenuti informativi a carattere locale, per effetto dell'adozione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS con cui sono stati pianificati per il servizio in DAB+, oltre ai *layer* nazionali, anche *layer* locali a copertura regionale, pluri-provinciale e provinciale.
35. Con riferimento agli aspetti di natura concorrenziale, avuto riguardo all'evoluzione del mercato della radiodiffusione sonora digitale e all'atteso sviluppo delle reti locali sulla piattaforma DAB+, RAI ritiene di fondamentale importanza che il servizio pubblico radiofonico digitale comprenda l'informazione locale, che verrebbe altrimenti lasciata in esclusiva all'emittenza privata. A tal fine, RAI segnala che, ove la programmazione regionale venisse diffusa esclusivamente tramite la piattaforma radiofonica FM, questa potrebbe non essere fruibile dagli utenti dotati di ricevitore DAB+ a bordo di autovetture in quanto detti ricevitori,



sempre secondo quanto asserito dalla Società, gestiscono in modo totalmente automatico e non modificabile dall'utente la commutazione tra piattaforma digitale (DAB) e analogica (FM). Viceversa, nel caso di diffusione della programmazione regionale anche su piattaforma DAB+ (con la tecnica dell'allocazione dinamica della capacità trasmissiva) l'utente avrebbe la possibilità, agli orari stabiliti, di passare dalla programmazione nazionale a quella regionale di interesse, sebbene in modalità manuale.

36. Con riguardo agli aspetti tecnici che vengono in rilievo nel definire le esigenze di servizio relative alla programmazione locale della Concessionaria, la Società ha, in premessa, ricordato di essere, al presente, assegnataria della rete nazionale n. 1 pianificata dall'Autorità con la citata delibera n. 286/22/CONS, in attesa della definizione del contenzioso giurisdizionale promosso dalla stessa Società per l'annullamento dei provvedimenti con cui il Ministero ha disposto l'assegnazione delle reti nazionali n. 1, 2 e 3, ritenendo lesiva la circostanza che non le sia stata attribuita la rete nazionale n. 3, l'unica allo stato reputata dalla RAI compatibile con gli obblighi di servizio pubblico (con particolare riferimento alla tutela della programmazione regionale e delle minoranze linguistiche).
37. Nel merito, la Concessionaria ha precisato che i contenuti locali RAI comprendono, oltre ai notiziari regionali (Giornali Radio Regionali) trasmessi in fasce orarie comuni su tutto il territorio nazionale, una programmazione specifica per le regioni autonome o a statuto speciale e la trasmissione di tribune elettorali nei periodi di consultazione locale e regionale. Tale programmazione temporalmente eterogenea comporta, secondo quanto dichiarato dalla Società, la gestione di un numero di contenuti variabile durante l'arco della giornata, resa possibile grazie all'adozione di particolari accorgimenti tecnici come la riconfigurazione dinamica dell'*ensemble* o del *multiplex*, la sincronizzazione dell'avvio e del termine delle trasmissioni, nonché la sincronizzazione dei contenuti dei vari programmi per evitare brusche interruzioni.
38. Oltre all'esigenza di diffondere almeno 12 programmi nazionali, RAI ha pertanto sottolineato la necessità di ridistribuire nell'arco della giornata le unità di capacità trasmissive dedicate alla propria programmazione nazionale, per il tempo strettamente utile alla trasmissione dei contenuti di servizio pubblico locale.
39. In particolare, RAI ritiene che sia inadeguata a qualsiasi utilizzo una capacità trasmissiva inferiore a 36 CU per programma e, pertanto, intende riservare non meno di 36 CU a programmi (con contenuti per lo più non musicali) che coinvolgono l'attenzione dell'utente per brevi lassi temporali nella giornata, quali quelli di informazione regionale.



40. Atteso, inoltre, che il numero dei contenuti variabili dipende dal tipo di struttura di rete macroregionale disponibile e quindi da quanti contenuti regionali devono coesistere in un *ensemble*, RAI sostiene che la capacità trasmissiva dei programmi nazionali a carattere continuativo (cui i contenuti variabili si aggiungono nel *multiplex*) dovrà essere dinamicamente decurtata, se non addirittura azzerata, per analoghe frazioni di tempo, qualora all'esito del giudizio pendente, venisse confermata l'assegnazione della rete nazionale n. 1. In tal caso, infatti, essendo presenti 12 regioni sulla stessa rete SFN, durante le trasmissioni regionali sarà necessario trasmettere contemporaneamente, secondo quanto sostenuto dalla Società, 12 programmi nazionali a qualità ridotta e 12 versioni del programma regionale sempre a qualità ridotta, per un totale di 24 programmi contemporaneamente attivi sullo stesso *multiplex*. Con riferimento alle codifiche audio adottate, RAI ha chiarito che per la diffusione della propria programmazione in DAB+ utilizza il profilo HE-AAC v2 (AAC-LC con SBR e PS)¹⁴, che ritiene essere certamente presente sui ricevitori in commercio. A tal fine, anche gli *headend* di proprietà di Rai Way utilizzati per la trasmissione del *multiplex* RAI devono supportare gli standard di codifica stabiliti da RAI.
41. Tanto considerato, in ordine alla quota di capacità trasmissiva disponibile sul *multiplex* DAB RAI per la cessione a fornitori di contenuti indipendenti, la Società precisa che la rete RN1 attualmente assegnata non consente alcuna disponibilità di banda, essendo l'intero blocco di diffusione necessario alla diffusione dei programmi RAI. La Società dichiara altresì che una rete a maggiore articolazione SFN consentirebbe, diversamente, di destinare a fornitori terzi una quota di capacità, seppur limitata.

5. OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR

42. Tanto premesso, si intende con la presente sottoporre a consultazione pubblica la proposta di ottemperanza alla citata sentenza del TAR, come confermata dal Consiglio di Stato, come illustrato di seguito, operando gli opportuni correttivi rispetto a quanto già statuito con la delibera censurata.
43. In questo senso, acclarata la legittimità dell'intervento dell'Autorità sull'obbligo di cessione, con la sola eccezione della quantificazione dell'obbligo di cessione di 216

¹⁴ *Advanced Audio Coding* (AAC) è un formato di compressione audio digitale con perdita, standardizzato nel 1997 da ISO e IEC nell'ambito delle specifiche MPEG-2 (ISO/IEC 13818-7:1997) e successivamente MPEG-4 (ISO/IEC 14496-3). *High Efficiency Advanced Audio Coding* (HE-AAC) è un'estensione di *Low Complexity AAC* (AAC-LC), utilizzato negli standard radio digitali HD Radio, DAB+ e Digital Radio Mondiale (DRM). Il profilo di utilizzo HE-AAC v1 utilizza la replicazione della banda spettrale (*Spectral Band Replication*, SBR) per migliorare l'efficienza di compressione. Il profilo di utilizzo HE-AAC v2 consegue un ulteriore miglioramento dell'efficienza di compressione dei segnali stereo accoppiando SBR con *Parametric Stereo* (PS).



unità di capacità trasmissiva posto in capo a RAI con la delibera n. 455/19/CONS, l'ottemperanza al giudizio ha ad oggetto esclusivamente la *“necessità per l'Autorità di rideterminare l'obbligo di cessione di capacità trasmissiva da imporre alla Rai al fine dello sviluppo del pluralismo nel mercato della radiofonia digitale”*, di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) del Regolamento, recependo le indicazioni fornite dalle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

44. Rileva sul punto evidenziare che la rinnovazione dell'obbligo in ottemperanza alle citate sentenze viene svolta dall'Autorità anche alla luce delle novità di ordine regolamentare e di mercato intervenute successivamente all'adozione della delibera censurata, con particolare riferimento, da un lato, alla nuova pianificazione delle risorse per la radiodiffusione sonora digitale adottata dall'Autorità con delibera n. 286/22/CONS, dall'altro alle evidenze emerse sinora nell'attuale procedimento in ordine alle esigenze del servizio pubblico.
45. In premessa, con riferimento al contesto in cui la presente procedura si innesta, rileva precisare che la delibera n. 664/09/CONS definisce, all'articolo 1, comma 1, lett. ee), la fase di avvio dei mercati come *“il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all'art. 13, comma 5, lettere c) e d)¹⁵; 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio”*.
46. Al riguardo, come descritto di seguito, si osserva che le suddette condizioni, sulla base delle verifiche effettuate, non sono allo stato realizzate né per quanto concerne la copertura né con riferimento alla diffusione dei ricevitori.
47. L'adozione nel luglio 2022 del PNAF-DAB di cui alla delibera n. 286/22/CONS da parte dell'Autorità, avendo garantito la pianificazione delle risorse frequenziali relative a tre reti in ambito nazionale, 54 reti in ambito locale con copertura regionale e 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale, risulta certamente funzionale al conseguimento del requisito di copertura (di cui all'articolo 1, comma 1, lett. ee), punto 1, del Regolamento) necessario per decretare

¹⁵ Il richiamato art. 13, comma 5, recita: *“c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione; d) garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, in ogni caso non superando l'impiego complessivo per la radiofonia digitale di tre canali televisivi, in modo proporzionato e tenendo conto del numero di fornitori di contenuti di cui all'articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13, lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascun fornitore di contenuti in ambito locale.”*



il termine della c.d. “fase di avvio dei mercati”. Ciò nondimeno, come già evidenziato nella parte motiva della delibera n. 286/22/CONS, l’adozione del Piano non comporta per sé la conclusione della suddetta fase di “avvio dei mercati”.

48. Relativamente al comparto nazionale, secondo quanto dichiarato dagli stessi operatori di rete nelle Offerte di Servizio predisposte ai sensi della delibera n. 455/19/CONS e come comprovato dai più recenti dati del Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive dell’Autorità, risultano infatti coperture ancora parziali del territorio nazionale, in particolare da parte della rete RAI. Al 2022 (dati aggiornati al 31/12/2022) il *multiplex* RAI DAB+, con 59 impianti, garantisce una copertura pari al 56% della popolazione (32% di territorio). Migliore risulta la copertura del *multiplex* del consorzio DAB Italia che raggiunge, alla stessa data, con 171 impianti, una copertura pari al 82% della popolazione (58,5% del territorio), e del consorzio EuroDAB che, con 162 impianti, consegue una copertura pari al 85,70% della popolazione (58,18% del territorio). A tale riguardo si osserva che, atteso che le prospettive d’uso del DAB si stanno orientando in prevalenza verso l’uso in mobilità (es. negli autoveicoli), come confermato nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del PNAF-DAB, il requisito di copertura territoriale, oltre che di popolazione, assume una significativa valenza.
49. Quanto alla copertura delle reti locali, questa è ben lungi dall’obiettivo fissato dall’articolo 1, comma 1, *lett. ee*), punto 1, del *Regolamento*. Fino al riordino del sistema radiotelevisivo italiano conseguente al processo di *refarming* della banda 700 MHz (30 giugno 2022), la banda 174-230 MHz (banda VHF-III) era, infatti, pressoché interamente occupata da utilizzi televisivi (principalmente il *multiplex* RAI-DVM1 ora migrato nella banda 470-694 MHz). Conseguentemente, solo in alcuni bacini è stato possibile individuare e pianificare provvisoriamente frequenze per il servizio radiofonico digitale. Per tutto il comparto locale, quindi, il raggiungimento dell’obiettivo di copertura fissato dall’articolo 1, comma 1, *lett. ee*), punto 1, del *Regolamento*, non potrà che essere valutato a valle della conclusione da parte del Ministero delle procedure di assegnazione delle frequenze pianificate dal PNAF-DAB e della messa in esercizio delle relative reti trasmissive da parte degli operatori aggiudicatari. Allo stato, come visto, sono state appena avviate le procedure di assegnazione per i primi 4 bacini (Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna). Da notare, ulteriormente, che gli assegnatari dei diritti d’uso, ai sensi del *Regolamento*, avranno 5 anni di tempo per conseguire l’obiettivo di copertura del 70% della popolazione del bacino assegnato.
50. Analogamente, con riferimento alla condizione di cui al punto 2 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”, relativa alla diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici digitali (sia con riferimento ai ricevitori domestici che con riguardo ai ricevitori degli autoveicoli di nuova



immatricolazione dotati di autoradio), si osserva che la norma introdotta dal Legislatore all'art. 1, comma 1044, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che rende obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2020, il ricevitore DAB per tutti gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (comprese, quindi, le autoradio negli autoveicoli di nuova immatricolazione), sebbene funzionale agli obiettivi stabiliti, non ne determina l'automatico conseguimento. Resta infatti l'obiettivo, ancora da conseguire, di sostituzione dei ricevitori esclusivamente analogici di uso domestico, ancora largamente in uso, con quelli digitali (per i quali è prevista, allo stato delle norme, una soglia pari al 50% della popolazione nazionale).

51. Dai dati sulla diffusione del DAB pubblicati dal *World DAB Forum* (aggiornati a marzo 2022) emerge una copertura dell'86% della popolazione nazionale, a fronte di una vendita di 4,9 milioni di autoveicoli dotati di dispositivi capaci di ricevere la radio digitale su un totale di 40 milioni di autoveicoli circolanti. Estremamente ridotta è, infine, la diffusione di ricevitori DAB *indoor*, pari solo al 10% delle abitazioni.
52. In conclusione, risulta che, a causa dei ritardi accumulatisi nello sviluppo delle reti sia per il comparto nazionale che, soprattutto, per il comparto locale, il mercato DAB non può dirsi ancora effettivamente "avviato". Per poter valutare l'eventuale termine della fase di avvio dei mercati è necessario che le richiamate disposizioni legislative e regolamentari (ivi inclusa l'adozione del PNAF-DAB) esplicino i propri effetti sul mercato. Allo stato, pertanto, a norme vigenti, non sussistono le condizioni oggettive per avviare una valutazione della fase di avvio dei mercati nell'ottica di dichiararne la chiusura.
53. Lo sviluppo ancora limitato delle reti e lo stato immaturo del mercato ha posto, del resto, una criticità derivante dalla concentrazione delle risorse frequenziali in capo ai tre operatori di rete nazionali. L'assegnazione dei *multiplex* alla Concessionaria e ai due Consorzi privati mediante le procedure individuate dalla delibera n. 664/09/CONS ha, infatti, determinato una carenza di offerta della capacità trasmissiva disponibile per i fornitori di contenuti indipendenti, costituendo di fatto una barriera all'ingresso del mercato dei servizi radiofonici. A tale criticità, l'Autorità ha inteso ovviare mediante l'introduzione dell'obbligo, in capo agli operatori di rete nazionali, di cessione di cui all'articolo 14, comma 3, del *Regolamento*.
54. Dalle verifiche svolte dall'Autorità successivamente all'entrata in vigore della suddetta disposizione e della pubblicazione da parte degli operatori di rete nazionale delle relative Offerte di Servizio (ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, del *Regolamento*), e secondo quanto dagli stessi dichiarato in riscontro ad apposite



richieste di informazione formulate dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sull'implementazione della regolamentazione¹⁶, tutti i tre operatori di rete hanno ricevuto, a partire dal 2020 (primo anno di applicazione dell'obbligo di cessione), un numero significativo di richieste di cessione di capacità da parte di fornitori di contenuti indipendenti, sebbene solo in un più ridotto numero di casi si sia effettivamente giunti ad una positiva conclusione della contrattazione¹⁷. In estrema sintesi, DAB Italia ha in essere un solo contratto per la cessione di capacità trasmissiva; EuroDAB ha concluso tre contratti di cessione; invece, RAI ha fornito ospitalità a quattro fornitori di contenuti (ACI Infomobility S.p.A., Associazione Radiofonica Culturale Comunitaria VID, Associazione RBB e Associazione Radio Cusano Campus Italia).

55. Pertanto, la capacità trasmissiva del *multiplex* RAI soggetta all'obbligo di *must-carry*, così come quantificato dalla delibera n. 455/19/CONS (216 CU), risultava effettivamente impiegata da parte di fornitori di contenuti indipendenti prima che la società procedesse a comunicare ai suddetti soggetti lo scioglimento del vincolo contrattuale, all'indomani della pronuncia del Consiglio di Stato. Complessivamente, otto fornitori di contenuti hanno beneficiato della riserva posta dall'Autorità, accedendo alla capacità trasmissiva messa a disposizione sui *multiplex* nazionali. Occorre, pertanto, rilevare che la misura introdotta dall'Autorità con la delibera censurata ha indubbiamente favorito l'ampliamento dell'offerta di contenuti sulla piattaforma radiofonica digitale, fornendo in tal modo un importante contributo allo sviluppo del mercato nella sua fase, ancora attuale, di "avvio".
56. Tanto premesso, si ritiene allo stato che permanga ancora una domanda di capacità da parte di fornitori di contenuti indipendenti, che, in danno al pluralismo e a detrimento dell'offerta di programmi e servizi disponibili per l'utenza, potrebbe restare inevasa qualora l'obbligo qui in discussione fosse rimosso, stante l'attuale concentrazione dell'offerta in capo a tre soli operatori di rete nazionali. In ogni caso, premesso che l'obiettivo principale della presente consultazione è quello di acquisire elementi utili allo scopo della rideterminazione quantitativa dell'obbligo di accesso di RAI, come prescritto dalle sentenze cui si ottempera, l'Autorità intende comunque sollecitare i partecipanti in questa sede al fine di verificare anche il permanere della predetta domanda di capacità.

¹⁶ Con note trasmesse dall'Autorità in data 3 novembre 2022 a DAB Italia (prot. n. 0314509) e EuroDAB (prot. n. 0314519).

¹⁷ La non positiva conclusione delle contrattazioni è, in alcuni casi, dovuta al mancato accordo sulle condizioni economiche stabilite nelle offerte di servizio, che, sono lasciate alla libera negoziazione delle parti; in altri casi, essa si deve all'insufficienza dei titoli richiesti oppure a richieste di diffusione nazionale di contenuti con denominazioni radiofoniche già in uso in ambito locale.



57. Passando ora ad analizzare le esigenze di servizio della RAI nell'ottica di rideterminare l'obbligo di cessione di capacità trasmissiva a suo carico, è utile un breve approfondimento sugli oneri che gravano sulla Società quale Concessionaria del servizio pubblico radiofonico ai sensi del *Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai* (di seguito *Contratto di Servizio*)¹⁸ e sull'offerta della RAI nel mercato dei servizi radiofonici in ambito nazionale.
58. Il suddetto *Contratto*, avente per oggetto l'attività che la RAI svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico, prevede in riferimento all'offerta radiofonica, all'art. 4, comma 1, che *“La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.”*.
59. Al successivo comma 2, inoltre, è stabilito che *“La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'articolo 25, di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate: a) Notiziari [...]; b) Informazione [...]; c) Cultura e intrattenimento [...]; d) Società [...]; e) Musica [...]; f) Servizio [...]; g) Pubblica utilità [...].”*.
60. Ad integrazione delle suddette previsioni, l'art. 25, comma 1, lett. b), definisce i seguenti obblighi specifici in relazione all'offerta radiofonica: *“La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'articolo 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici”*.
61. Le richiamate disposizioni individuano, pertanto, i generi di cui la programmazione radiofonica afferente al servizio pubblico deve essere prevalentemente composta, nonché, per ciascun genere, le percentuali di programmazione sul totale dell'offerta. È fatto, inoltre, specifico riferimento ai canali nazionali Radio Uno, Radio Due e Radio Tre, mentre genericamente ci si riferisce agli ulteriori eventuali canali come *“canali tematici”*, senza tuttavia indicarne il numero, né i marchi. Significativamente, inoltre, il *Contratto di Servizio* non pone vincoli all'offerta sulle diverse piattaforme distributive, che cumulativamente concorrono ai fini dell'espletamento del servizio pubblico.

¹⁸ Il Contratto di Servizio attualmente vigente (a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018) è riferito al quinquennio 2018-2022, in coerenza con le disposizioni della Convenzione per l'affidamento della concessione del servizio radiofonico, televisivo e multimediale, approvata con D.P.C.M. del 28 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2017).



62. Complessivamente, l'offerta radiofonica RAI è attualmente articolata in 12 marchi, come di seguito descritto:
- a. 3 programmi generalisti (*Rai Radio 1*, *Rai Radio 2* e *Rai Radio 3*) e 4 programmi tematici (rispettivamente, di pubblica utilità, *Rai Isoradio*, istituzionale, *Rai GR Parlamento*, e specializzati, *Rai Radio Classica* e *Rai Radio Tutta Italiana*) sono trasmessi in FM, DAB, sul digitale televisivo terrestre (DVB-T), su piattaforma satellitare (DVB-S) e sono disponibili anche sul web e sull'app per i device mobili RaiPlay Sound, che da dicembre 2017 è la piattaforma multimediale dedicata all'offerta radiofonica del Gruppo;
 - b. 5 programmi specializzati (*Rai Radio Techetè*, *Rai Radio Live Napoli*, *Rai Radio Kids*, *Rai Radio 1 Sport* e *No Name Radio*) sono disponibili solo su DAB+, DVB-T, DVB-S, sul web e sull'app RaiPlay Radio (non sono diffusi in FM).
63. RAI, analogamente agli altri soggetti esercenti la radiofonia analogica in ambito nazionale in FM, è pertanto oggi attiva attraverso la ritrasmissione in *simulcast* della propria programmazione radiofonica attraverso molteplici piattaforme:
- a. su piattaforma analogica FM, ove sono trasmessi 7 programmi radiofonici (*Rai Radio 1*, *Rai Radio 2*, *Rai Radio 3*, *Rai Isoradio*, *Rai Radio Classica*, *Rai Radio Tutta Italiana*, *Rai GR Parlamento*);
 - b. sulla piattaforma di radiodiffusione sonora in digitale terrestre (DAB+), ove come visto, oltre ai programmi già diffusi in FM (7), sono trasmessi ulteriori marchi (5) cosiddetti nativi digitali DAB+ (*Rai Radio Live Napoli*, *Rai Radio Kids*, *Rai Radio1 Sport*, *No Name Radio*, *Rai Radio Techetè*);
 - c. sulla piattaforma televisiva digitale terrestre (DVB-T), ove nell'ottavo arco di numerazione sono ritrasmessi (tutti) i 12 programmi radiofonici RAI (*Rai Radio 1*, *Rai Radio 2*, *Rai Radio 3*, oltre a *Rai Radio Classica*, *Rai GR Parlamento*, *Rai Isoradio*, *Rai Radio Tutta Italiana*, *Rai Radio Live Napoli*, *Rai Radio Kids*, *Rai Radio1 Sport*, *No Name Radio* e *Radio Techetè*);
 - d. sulla piattaforma satellitare free Tivùsat (su LCN 600+);
 - e. sulle reti di comunicazione elettronica fisse e mobili; RAI, come tutte le emittenti radiofoniche nazionali, ha infatti realizzato un proprio sito Internet e un'applicazione per dispositivi mobili (*RaiPlay Sound*).
64. Tanto premesso, ai fini della rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva, è necessario esaminare con maggior dettaglio la configurazione tecnica attuale del *multiplex* DAB+ esercito da RAI. I dati comunicati dalla stessa RAI,

integrati con le fonti di pubblico dominio disponibili, e riferiti alla configurazione attuale del *multiplex*, in cui RAI ha cessato i contratti di trasporto precedentemente in essere con i fornitori di contenuto indipendenti, restituiscono il quadro di cui alla seguente tabella:

Tabella 1: Configurazione attuale del *multiplex* RAI DAB+ in esercizio.

Programma	Tipo programma	Service ID	CU	Bitrate (kbit/s)
<i>Rai Radio 1</i>	News	5201	84	112
<i>Rai Radio 2</i>	Easy Listening Music	5202	84	112
<i>Rai Radio 3</i>	Culture	5203	84	112
<i>Rai R Classica</i>	Serious Classical	5205	78	104
<i>Rai GrParlamento</i>	Information (mono)	5206	42	56
<i>RaiTuttaItaliana</i>	Light Classical	5207	78	104
<i>Rai Isoradio</i>	Information	5209	78	104
<i>No Name Radio</i>	Other Music	520A	78	104
<i>Rai Radio 1 Sport</i>	Sport	520F	48	64
<i>Rai R Techete'</i>	Culture	52F1	66	88
<i>RaiR Live Napoli</i>	Culture	52F2	78	104
<i>Rai Radio Kids</i>	Culture	52F3	66	88
Totale CU programmi audio			864	
Numero programmi audio			12	
Media CU per programma audio			72	

65. Come si vede dalla tabella precedente, il *multiplex* DAB+ RAI, nella sua configurazione attuale, è interamente occupato da n. 12 programmi, di cui, come detto sopra, 7 sono costituiti da *simulcast* di programmi radiofonici trasmessi in FM e 5 sono c.d. *nativi digitali* in quanto presenti solo sulle piattaforme digitali (DAB+, DTT, IP). L'occupazione complessiva del *multiplex* DAB+ RAI è quindi pari attualmente al 100% delle 864 CU disponibili, mentre l'occupazione media per programma è pari a 72 CU, con un minimo di 42 CU per *Rai GrParlamento* e un massimo di 84 CU per *Rai Radio 1*, *Rai Radio 2*, *Rai Radio 3*.
66. Sul punto, come ampiamente riconosciuto nella letteratura scientifica di riferimento¹⁹, l'evoluzione delle tecniche di codifica audio nel corso degli anni ha

¹⁹ Cfr. numero di gennaio 2006 della EBU (*European Broadcasting Union*) Technical Review.

condotto a rilevanti miglioramenti dell'efficienza d'uso della capacità trasmissiva (nonché, in ultima analisi, dell'efficienza d'uso dello spettro) delle reti di radiodiffusione sonora digitali, consentendo di ridurre il *bitrate* (cioè il numero di *bit* al secondo) e, quindi, l'occupazione di CU del *multiplex* necessari per la diffusione di un programma radiofonico, senza che ne risulti conseguentemente inficiata la relativa qualità audio percepita dall'utente.

67. Ciò considerato, la codifica audio per lo standard DAB+ che, allo stato, consente il più efficiente utilizzo della capacità trasmissiva è il profilo HE-AAC v2, che presenta anche il pregio di essere certamente presente sui ricevitori in commercio, come riconosciuto dalla stessa Concessionaria e infatti adottato dalla stessa. Tale codifica è assunta, peraltro, a riferimento dall'Autorità nell'elaborazione del PNAF-DAB, in ossequio al criterio guida di efficienza d'uso dello spettro, richiamato all'art. 50, comma 5²⁰, del TUSMA.
68. Attesa, pertanto, l'opportunità di impiego da parte della Concessionaria della suddetta codifica, ai fini dell'ottimizzazione d'uso della capacità sul *multiplex* assegnato, viene in rilievo un ulteriore aspetto. Il numero di CU necessario perché il segnale audio venga percepito dall'ascoltatore ad un certo livello di qualità²¹ dipende anche dal tipo di contenuto, essendo ciascun tipo caratterizzato da un differente requisito di *bitrate*. A titolo di esempio, i programmi "parlati" (ad esempio GR Parlamento) presentano requisiti meno stringenti (minor occupazione di CU per pari livello di qualità audio percepito dall'utente) rispetto a quelli musicali. Di tale aspetto non si può non tenere conto nel determinare la quota di capacità trasmissiva del *multiplex* assegnato a RAI che può essere riservata ai fornitori di contenuti indipendenti, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio all'attuale programmazione.
69. Tanto premesso, gli studi scientifici di settore mostrano che, per trasmettere un programma radiofonico in DAB+ con un alto livello di qualità audio (quale, ad esempio, quello richiesto dai programmi musicali), risultano sufficienti 48 CU con un *encoder* HE-AAC v2, laddove un *encoder* HE-AAC v1 rendeva necessarie 72 CU e un *encoder* AAC addirittura 96.

²⁰ "L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'articolo 11".

²¹ In linea con la metodologia *Multiple Stimuli with Hidden Reference and Anchor*, definita nella raccomandazione ITU-R 1534-3, e con la metodologia *Mean Opinion Score*, definita nella raccomandazione ITU-T P.800, sono definiti i livelli di qualità da "cattivo" (corrispondente all'intervallo 0 – 20) a "eccellente" (corrispondente all'intervallo 80-100).



70. A conferma di tale stima, è utile fare riferimento alle prassi consolidate a livello nazionale. Dall'analisi delle configurazioni dei due *multiplex* DAB nazionali EuroDAB e DAB Italia, guardando in particolare ai programmi di maggior ascolto trasmessi in *simulcast* FM per i quali è richiesta la migliore qualità audio, si nota quanto segue: (i) una quota sostanziale di programmi è codificata con il profilo HE-AAC v2 (il 45% per EuroDAB, il 65% per DAB Italia); (ii) il numero di CU occupate per ciascun programma non è mai superiore a 48 CU nel caso di codifica audio HE-AAC v2 e non è mai superiore a 72 nel caso di codifica audio HE-AAC v1.
71. L'analisi comparativa dei due suddetti *multiplex* nazionali privati con quello DAB+ RAI, per altro verso, evidenzia come i programmi diffusi su quest'ultimo sembrerebbero essere caratterizzati da un numero di CU occupate significativamente superiore a quello utilizzato dai più importanti programmi nazionali diffusi con la codifica HE-AAC v1 e quasi doppio rispetto a quello dei più importanti programmi nazionali diffusi con la più efficiente codifica HE-AAC v2, comunque adottata da RAI.
72. Volendo estendere tale analisi comparativa a livello europeo, includendo quindi altri operatori PBS (*Public Broadcasting Service*) come RAI, da uno studio relativamente recente²² emerge come la quasi totalità dei programmi trasmessi con codifica HE-AAC v2 occupi tra le 48 e le 36 CU (mentre la maggior parte di quelli trasmessi con codifica HE-AAC v1 occupa tra le 72 e le 48 CU). Tali evidenze risultano, pertanto, del tutto in linea con le configurazioni trasmissive adottate e i requisiti di capacità individuati dai consorzi privati EuroDAB Italia e DAB Italia per i programmi radiofonici di maggior pregio.
73. Tanto considerato, si può concludere che una capacità trasmissiva di 48 CU in codifica HE-AAC v2 sia in grado di assicurare una qualità audio di livello pienamente adeguato rispetto alle esigenze di servizio, anche in rapporto all'ambiente di ascolto prevalente nonché alle caratteristiche della catena di produzione dei programmi.
74. Non va, infatti, dimenticato che la piattaforma DAB+ non è destinata a soddisfare le esigenze di un ristretto pubblico di audiofili bensì, come più volte ricordato, all'ascolto in ambienti di per sé rumorosi (gli autoveicoli) o da dispositivi portatili di piccole dimensioni con altoparlanti integrati dalla resa sonora ben lontana dalla qualità "studio". Nelle diverse fasi della catena di produzione dei programmi radiofonici i segnali audio sono, inoltre, più volte elaborati perlopiù con sistemi di

²² ZYKA, K. "The Influence of the Bitrate Level on the Subjective Sound Quality Perception of the Concatenated Non-Entropic Audio Coding Algorithms in the Digital Broadcasting Chain" *Radioengineering*, vol. 29, no. 4, December 2020.



codifica a perdita, al punto che la percezione soggettiva della qualità audio può risultare maggiormente influenzata dall'effetto della catena di produzione che dalla maggiore o minore *bitrate* (cioè dal numero di CU) effettivamente utilizzata in trasmissione²³.

75. Da ultimo, rileva soffermarsi sull'utilizzo da parte di RAI di *Programme Associated Data* (PAD)²⁴. Secondo quanto dichiarato dalla Società nel corso dell'istruttoria, il proprio modello produttivo prevede che alla trasmissione dei suddetti dati (testi e immagini) sia allocata una capacità trasmissiva pari a 12 CU per ciascun programma radiofonico, in particolare per i programmi *talk* e *news*. Ciò comporta che un programma, la cui trasmissione richiederebbe 72 CU, impegni effettivamente 84 CU complessive, essendo ben 12 CU dedicate alla trasmissione di informazioni aggiuntive, sotto forma di testo e immagini.
76. Al riguardo, atteso che la modalità di fruizione prevalente del DAB+ è quella in mobilità a bordo di autoveicoli²⁵, occorre considerare le potenziali implicazioni sull'attenzione del guidatore della presentazione di contenuti multimediali complessi da parte dei sistemi di *infotainment* a bordo degli autoveicoli²⁶. Sotto altro punto di vista, inoltre, rileva osservare che i ricevitori DAB+ di tipo portatile non dispongono, nella larga maggioranza dei casi, di *display* grafici ma solo di piccoli display alfanumerici in grado di riprodurre solo testo.
77. In ragione di ciò, e considerato che una presentazione con intervallo tra *slide* compreso tra 10 e 30 secondi può richiedere anche solo una CU, una capacità trasmissiva di 12 CU destinata a PAD per ciascun programma trasmesso appare significativamente sovradimensionata, sia rispetto alle esigenze di sicurezza legate

²³ Nello stesso documento su cui RAI basa le proprie valutazioni circa i requisiti di qualità per la ricezione DAB+ (Report EBU BPN 094, dicembre 2009) è chiaramente spiegato che la qualità soggettiva dell'audio DAB+ è stata valutata senza tener conto dell'effetto a cascata della catena di distribuzione e attraverso test di ascolto eseguiti in ambienti di alta qualità dove è possibile evidenziare qualsiasi deterioramento anche minimo della qualità sonora.

²⁴ Lo standard tecnico DAB prevede la possibilità di associare a ciascun programma radiofonico una certa quantità di dati utilizzabili per la visualizzazione di testo e immagini aggiuntive sul display del ricevitore, di solito riguardanti il programma in ascolto (logo della stazione radio, titolo della trasmissione, titolo del brano ecc.). Tali testi e immagini vengono visualizzati sul display dei ricevitori DAB+ (le immagini vengono principalmente visualizzate sui ricevitori installati a bordo di autovetture, di norma dotati di display grafici).

²⁵ Tesi sostenuta dalla maggior parte degli intervenuti nell'istruttoria che ha preceduto l'adozione del PNAF-DAB (compresa la stessa RAI).

²⁶ Sul punto, il report *Driver Distraction 2018* dello *European Road Safety Observatory* della Commissione Europea chiaramente indica come l'interazione con dispositivi di *infotainment* con interfacce visive-manuali più impegnative indebolisca le prestazioni di guida e come andrebbe evitato di distogliere l'attenzione del guidatore per più di 1,6 secondi, essendo le distrazioni di durata superiore a 2 secondi un'importante causa di incidenti. Lo stesso *WorldDAB Forum* (associazione mondiale di industrie nel settore della radio digitale DAB/DAB+), nel ricordare l'impatto sulla distrazione del conducente di presentazioni appariscenti o che richiedono troppa attenzione, raccomanda di limitare l'intervallo di scorrimento delle immagini sui *display* degli autoveicoli (*slideshow*) a non più di 10-30 secondi.



alla ricezione a bordo di autoveicoli sia rispetto alle caratteristiche tecniche dei dispositivi portatili.

78. Sulla base delle considerazioni sin qui riportate, si ritiene che l'adozione di alcune semplici misure, ritenute ad impatto minimo sulla qualità audio dei programmi trasmessi e senza costi di implementazione, potrebbe consentire un notevole efficientamento del *multiplex* DAB+ RAI:
- i) uso della codifica HE-AAC v2 per tutti i programmi presenti sul *multiplex* RAI DAB+ (già adottata);
 - ii) allocazione della capacità trasmissiva del *multiplex* commisurata al raggiungimento di un livello di qualità certamente adeguato ai requisiti del servizio pubblico, ma non superiore a quello ragionevolmente percepibile dall'utenza e in linea con quello di tutti i principali programmi radiofonici nazionali di maggior ascolto;
 - iii) migliore distribuzione della capacità trasmissiva tra i programmi del *multiplex*, in rapporto alla tipologia di programma da trasmettere (i.e. allocazione di un numero maggiore di CU ai programmi di genere musicale o di maggior ascolto);
 - iv) contenimento delle CU allocate ai PAD in considerazione, in particolare nella progettazione dei contenuti multimediali, dei requisiti di sicurezza nell'uso dei ricevitori a bordo degli autoveicoli e delle caratteristiche *hardware* dei ricevitori domestici.
79. L'applicazione dei criteri di efficientamento elencati al punto precedente consentirebbe, senza apparenti costi per RAI e senza percepibile perdita di qualità audio, di trasmettere tutti gli attuali 12 programmi radiofonici DAB+, occupando una "larghezza di banda" (*rectius* CU) significativamente inferiore a quella richiesta. Premesso che non è compito dell'Autorità, entrare nel merito e dettare gli specifici requisiti di una offerta editoriale, che naturalmente compete esclusivamente alla Concessionaria, è possibile valutare a titolo di esempio, configurazioni trasmissive che consentono di ottenere gli specifici risparmi di CU. Nell'esempio nella tabella che segue si ottiene la trasmissione degli stessi programmi con una occupazione di circa 500 CU.

Tabella 2: Ipotesi di efficientamento dell'occupazione del multiplex RAI DAB+ in esercizio.

Mux DAB+ RAI (ipotesi di efficientamento)						
Programma	Tipo programma	Service ID	Codifica audio	Protection Level	CU	Bitrate (kbit/s)
Rai Radio 1	News	5201	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai Radio 2	Easy Listening Music	5202	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai Radio 3	Culture	5203	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai R Classica	Serious Classical	5205	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai GrParlamento	Information (mono)	5206	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
RaiTuttaItaliana	Light Classical	5207	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai Isoradio	Information	5209	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
No Name Radio	Other Music	520A	HE-AAC v2	EEP-3A	48	64
Rai Radio 1 Sport	Sport	520F	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
Rai R Techete'	Culture	52F1	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
RaiR Live Napoli	Culture	52F2	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
Rai Radio Kids	Culture	52F3	HE-AAC v2	EEP-3A	36	48
Totale CU programmi audio:					504	
Totale CU non utilizzate:					360	
N.ro programmi audio:					12	
Media CU per programma audio:					42	

80. Come si vede, una configurazione come quella sopra illustrata risulterebbe compatibile con il mantenimento dell'attuale obbligo di cessione di capacità trasmissiva di 216 CU lasciando disponibili ben 360 CU.
81. La società RAI ha, tuttavia, rappresentato l'esigenza di iniziare a trasmettere in *simulcast* sulla piattaforma DAB+ anche i contenuti regionali (Giornali Radio regionali e programmi per le minoranze linguistiche), attualmente trasmessi su altre piattaforme trasmissive (principalmente su quella analogica FM).
82. Secondo quanto dichiarato da RAI, la programmazione radiofonica regionale è costituita principalmente dai Giornali Radio regionali (3 distacchi di 15 minuti circa dal lunedì al venerdì, 2 distacchi il sabato, 1 distacco la domenica). Nelle regioni a statuto speciale sono inoltre previsti ulteriori distacchi in orari differenziati per un totale di 5 ore in Friuli-Venezia Giulia e 1-2 ore nelle altre 4 regioni.

83. Per la diffusione dei contenuti regionali sulla piattaforma DAB+, RAI si avvarrebbe della tecnica dell'allocazione dinamica della capacità trasmissiva, mediante la quale è possibile, agli orari stabiliti, inserire nel *multiplex* un certo numero di servizi DAB+ aggiuntivi, a ciascuno dei quali viene allocata, solo per il tempo necessario, un'opportuna capacità trasmissiva. Al termine della programmazione regionale, i servizi DAB+ temporanei vengono rimossi dal *multiplex* e la relativa capacità liberata.
84. La società RAI, in considerazione delle caratteristiche di decomponibilità della rete ricevuta in assegnazione dal Ministero (la rete RN1), ha rappresentato la necessità di trasportare, nelle macroaree SFN di cui detta rete è composta, fino a un massimo di 12 diversi contenuti regionali, per ognuno dei quali ritiene necessarie 36 CU; l'occupazione (temporanea) complessiva di capacità trasmissiva dedicata alla programmazione regionale sarebbe, dunque, pari a 432 CU. Secondo le stime prodotte da RAI, pertanto, l'esigenza di diffondere 12 programmi nazionali, nonché, in orari stabiliti, 12 contenuti regionali temporanei richiede la piena e costante disponibilità dell'intera capacità trasmissiva del *multiplex* assegnato, risultando del tutto incompatibile con qualsiasi ipotesi di *must-carry*.
85. Sul punto, occorre osservare innanzitutto che, a rigore, la Concessionaria è tenuta a svolgere il proprio servizio pubblico utilizzando tutte le piattaforme ad essa assegnate, non essendo pertanto strettamente obbligata a trasmettere la programmazione regionale anche con il *multiplex* DAB. Cionondimeno, si ritiene che la replica in *simulcast* dell'offerta regionale anche sulla piattaforma DAB, che la RAI evidenzia come elemento distintivo del proprio servizio pubblico, costituisca, comunque, un potenziale vantaggio per l'utenza e che, sulla stessa linea, possa contribuire allo sviluppo dell'intero mercato DAB, il che è senz'altro un obiettivo di interesse pubblico.
86. Da altro punto di vista, tuttavia, anche in questo nuovo scenario e sempre senza pretesa di imporre specifiche configurazioni tecniche alla RAI, si osserva che, ove si procedesse a un uso maggiormente (e doverosamente) efficiente della capacità trasmissiva disponibile sul *multiplex* DAB+ RAI, il trasporto temporaneo dei 12 contenuti regionali resterebbe compatibile con il mantenimento dell'obbligo di cessione della capacità trasmissiva.
87. In primo luogo, occorre considerare che i 12 contenuti regionali sono perlopiù di durata limitata e, quasi esclusivamente, di genere parlato; per essi sono pertanto sufficienti (come sopra dimostrato), assumendo l'impiego della codifica HE-AAC



v2, anche sole 24 CU²⁷, con un'occupazione totale (sempre temporanea) di 288 CU complessive.

88. Applicando lo stesso criterio, per il solo tempo strettamente necessario alla trasmissione simultanea dei 12 contenuti regionali, anche ai 6 programmi nazionali di genere non musicale attualmente trasmessi (*Rai GR Parlamento*, *Rai Isoradio*, *Rai Radio 1 Sport*, *Rai Radio Techetè*, *Rai Radio Live Napoli*, *Rai Radio Kids*, che passerebbero temporaneamente da 36 a 24 CU), lasciando invece inalterate le CU allocate ai 3 programmi principali (*Rai Radio 1*, *Rai Radio 2*, *Rai Radio 3*) e a quelli di genere musicale (*Rai Radio Classica*, *Rai Tutta Italiana*, *No Name Radio*), l'occupazione si riduce di ulteriori 72 CU, portando l'occupazione complessiva a 720 CU²⁸. Residuerrebbe, quindi, una quota di capacità disponibile per la cessione a terzi pari a non meno di 144 CU.
89. Da tutto quanto sopra esposto, si evince come l'imposizione di un obbligo per RAI (da intendere sempre vigente durante l'attuale fase di avvio dei mercati) di cessione di una capacità trasmissiva pari a 144 CU risulti tecnicamente fattibile e implementabile senza costi aggiuntivi per la RAI, atteso che la Società già dispone delle apparecchiature idonee. Inoltre, il suddetto obbligo, come dimostrato, non pregiudica la possibilità per RAI di diffusione dei contenuti regionali già sulla rete DAB+ attualmente assegnata (RN1)²⁹.
90. La nuova quantificazione dell'obbligo presenta altresì le seguenti positive caratteristiche:
- a. promuove l'efficienza d'uso dello spettro;
 - b. non riduce in modo significativo la capacità trasmissiva globalmente a disposizione di fornitori indipendenti nazionali (si passerebbe dalle attuali 504 CU complessivamente disponibili sui tre *multiplex* nazionali a 432 CU);
 - c. equipara l'obbligo di cessione imposto a tutti gli operatori nazionali (pari a 144 CU).
91. Per quanto riguarda gli impatti sulle scelte editoriali della RAI e sulla qualità dei programmi che la stessa potrebbe trasmettere, occorre ribadire che le specifiche modalità con cui la RAI dovrà "distribuire" i risparmi di capacità indicati tra i vari

²⁷ In linea con le prassi di altri fornitori di contenuti istituzionali trasportati sui *multiplex* nazionali privati, quali ad esempio *Radio Vaticana*.

²⁸ Così determinata: 504 (ipotesi di occupazione per i 12 programmi nazionali) + 288 (ipotesi di occupazione per i 12 programmi regionali temporanei) – 72 (ipotesi di riduzione temporanea delle CU assegnate ai 6 programmi nazionali non musicali).

²⁹ Qualora alla Concessionaria, all'esito del citato contenzioso in corso, dovesse essere assegnata la desiderata Rete nazionale n. 3, il numero di programmi regionali da trasmettere risulterebbe inferiore, come la stessa RAI ha dichiarato, e quindi più contenuta l'esigenza di efficientamento dell'uso della capacità trasmissiva.



programmi, come pure eventualmente rivalutare il numero stesso di programmi, restano una scelta della Società, tenuto anche conto della tipologia e della quantità di programmi che richiederanno l'accesso. Nell'imposizione dell'obbligo, come sopra argomentato, l'Autorità ha perseguito i principi e gli obiettivi previsti dal Codice e dal TUSMA, avendo a mente innanzitutto che le frequenze e la relativa capacità trasmissiva sono un bene scarso, di cui fare il miglior uso possibile. Stante lo sviluppo del mercato DAB come sopra analizzato e descritto, è necessario quindi prendere in considerazione la necessità di soddisfare la richiesta di accesso di fornitori di contenuti indipendenti che non hanno avuto la possibilità di un'assegnazione diretta del bene, come è avvenuto per la RAI. In questo senso, gli obiettivi cardine di tutela del pluralismo e della concorrenza, che implicano la necessità di garantire l'apertura dell'accesso alla risorsa trasmissiva, non possono essere disattesi e appaiono ancora prevalenti. Ne consegue che, pertanto, anche nel perseguimento dei propri obiettivi di servizio pubblico, la RAI è comunque tenuta a organizzare e modulare la propria offerta evitando inefficienze nell'uso delle risorse scarse che lo Stato mette a sua disposizione, e assicurando il pieno rispetto dei predetti principi tutelati dagli articoli 21 e 41 della Costituzione.

92. Nel valutare quindi la compatibilità dell'obbligo di accesso con la possibilità per la RAI di espletare il servizio pubblico, l'Autorità ha esaminato possibili scenari di occupazione del *multiplex* assegnato alla Concessionaria, giungendo alla conclusione che il temperamento dei due obblighi, quello di *must-carry* e quello che per la RAI discende dal contratto di servizio pubblico, sia tecnicamente fattibile senza apprezzabile pregiudizio alla qualità audio della programmazione e senza l'imposizione di oneri sproporzionati in capo alla Concessionaria.
93. Con riferimento al richiamato profilo della sostenibilità economica della misura, occorre peraltro evidenziare che l'accesso alla capacità trasmissiva del *multiplex* RAI da parte dei fornitori di contenuti indipendenti, ai sensi della censurata delibera, non avveniva, e non avviene anche in sede di rideterminazione, a condizioni economiche regolate. Al contrario, i prezzi di fornitura del servizio sono definiti dagli stessi operatori di rete nazionali che forniscono l'accesso, ivi inclusa RAI, e indicati nelle rispettive "Offerte di Servizio", predisposte ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, del *Regolamento*. I corrispettivi per la cessione della capacità trasmissiva, tuttavia, non sono sottoposti, né dalla normativa primaria né da quella secondaria, al regime di "prezzi regolamentati", bensì sono lasciati alla libera negoziazione commerciale. Essi sono, pertanto, fissati dagli operatori, e quindi anche dalla società Concessionaria, in totale autonomia, dovendo unicamente soggiacere ad un criterio di "equità e ragionevolezza", indicato dall'Autorità a garanzia del generale principio di non discriminazione. In conclusione, la fornitura del suddetto servizio di trasporto come risultante dall'obbligo in discussione è in



grado di generare introiti per la società, tali da garantire perlomeno la copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio, nonché, auspicabilmente, ulteriori risorse per investimenti destinabili allo sviluppo della rete (e.g. aumento della copertura, attivazione di nuovi impianti).

94. Tutto ciò considerato, l'Autorità intende dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 08574/2022, così come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023, confermando l'obbligo di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), del *Regolamento DAB*, in capo a RAI, e rideterminandolo in 144 CU (in luogo delle precedenti 216 CU), anche alla luce del nuovo contesto di mercato conseguente all'entrata in vigore del PNAF-DAB e delle evidenze emerse sinora nel corso del presente procedimento.
95. Da ultimo, come sopra anticipato, proprio le nuove prospettive di sviluppo del mercato della radiofonia digitale (nazionale e locale) assicurate dal nuovo PNAF-DAB, rendono anche opportuno per l'Autorità verificare la permanenza di una domanda complessiva di capacità nel mercato radiofonico digitale nazionale che giustifichi l'imposizione dell'obbligo e la sua misura. A tal riguardo, l'Autorità si riserva ogni opportuna decisione circa l'entità dell'obbligo in capo non solo alla Concessionaria RAI ma anche agli altri due consorzi privati, ivi inclusa la possibilità di ridurre l'entità stessa dell'obbligo, così come risultante dall'ipotesi di ottemperanza di cui sopra, anche in maniera simmetrica per tutti gli operatori di rete nazionali attualmente operanti.

6.1 Il rispondente ha ulteriori informazioni o osservazioni circa il quadro di riferimento della questione oggetto della presente consultazione e sopra descritto nelle sezioni da 2 a 4?

6.2 La Concessionaria del servizio pubblico ha ulteriori elementi da fornire riguardo alla propria posizione come esposta nella sezione 5 precedente?

6.3 Il rispondente ha osservazioni o diversa opinione circa la proposta dell'Autorità di confermare l'obbligo di *must-carry* in capo alla RAI come sopra descritto nella sezione 6? Il rispondente illustri e motivi le proprie considerazioni con sufficiente grado di dettaglio, sia sul piano tecnico che regolamentare.

6.4 Come valuta il rispondente la proposta di quantificazione in 144 Unità Capacitive dell'obbligo di cessione in capo alla Concessionaria del servizio pubblico, nonché la circostanza che, in tal modo, l'obbligo di cessione verrebbe reso simmetrico rispetto a quello già imposto agli altri operatori di rete nazionali? Il rispondente ha una diversa proposta? Nel caso illustri e motivi dettagliatamente tale differente proposta.



6.5. Il rispondente ritiene che sia sufficiente per le esigenze del mercato la capacità di trasporto complessiva pari a 432 CU, che si renderebbe disponibile sulle tre reti nazionali per i fornitori di contenuti indipendenti nell'ipotesi sopra descritta di obbligo simmetrico? Il rispondente illustri e motivi dettagliatamente le proprie considerazioni (in particolare nel caso di proposta di riduzione della capacità da rendere disponibile).

ANNESSO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione ai fini della *rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 99/23/CONS.*

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Annalisa Durantini, dell'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione sulla revisione dell'obbligo di must-carry sul mux DAB assegnato alla RAI*", potranno essere inviate, entro il termine indicato nella delibera di avvio della consultazione, che decorre dalla data di pubblicazione della delibera stessa sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le precedenti osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e una *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero deve essere accompagnata da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità dell'intera comunicazione. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre dati o informazioni della propria comunicazione all'accesso,

salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, dovrà altresì inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre all'accesso, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.